

Delibera n° 1863

Estratto del processo verbale della seduta del
8 ottobre 2018

oggetto:

SOCIETÀ FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA: RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	assente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	assente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4, comma 87, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22, recante "Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009", che autorizza l'Amministrazione regionale a costituire, anche con soggetti pubblici operanti nel settore della viabilità, una società di progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere di viabilità, ivi incluse quelle trasferite ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs 111/2004 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia concernente il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), nonché a sostenere le spese per la sua costituzione;

Visto il vigente articolo 63 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, recante "Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità", il quale dispone che la società di cui all'articolo 4, comma 87, della su citata LR 22/2007, è a capitale interamente pubblico ed ha per oggetto sociale esclusivo la progettazione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di opere di viabilità, in particolare sulla viabilità di interesse regionale di cui al decreto legislativo 111/2004, e successive modifiche, ed è costituita anche con soggetti pubblici intestatari o titolari di diritto d'uso di demanio stradale;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera k), della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10, recante "Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali", con la quale la Regione conferma la propria partecipazione nella SpA;

Dato atto che attualmente la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è titolare dell'intero capitale sociale della Friuli Venezia Giulia Strade SpA, società *in house* della Regione;

Atteso che è stata inviata dalla Società Friuli Venezia Giulia Strade SpA, con nota prot. 19530 del 20.09.2018, comunicazione con cui veniva convocata l'assemblea ordinaria per il giorno 09.10.2018, a seguito delle dimissioni rassegnate dall'Amministratore Unico, avv. Giorgio Damiani;

Dato atto che si rende, quindi, necessario procedere al rinnovo dell'organo amministrativo;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 409 del 13 marzo 2017, che disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia sulle società *in house* interamente possedute;

Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica." ai sensi del quale l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico;

Atteso che, ai sensi del citato art. 11, comma 3 del TU 175/2016, qualora l'assemblea disponga che la Società a controllo pubblico sia amministrata da un CdA, << l'assemblea [... adotta] una delibera motivata [esponendo le] specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo [comunque] conto delle esigenze di contenimento dei costi [...]. [Tale] delibera [va quindi] trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15 [MEF].>>

Visto l'articolo 26, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale la società è amministrata alternativamente, nel rispetto delle disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre o da cinque membri così come determinato dall'Assemblea ordinaria dei Soci al momento della nomina;

Visto l'articolo 26, comma 4, dello Statuto, ai sensi del quale nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione e qualora la Regione Friuli-Venezia Giulia sia socio unico, quest'ultima nomina i Consiglieri ai sensi dell'art. 2449 Codice Civile;

Ritenuto di disporre che l'organo amministrativo della Società sia rappresentato da

un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, in considerazione della complessità gestionale che presenta l'attività della Società mantenendo, peraltro, gli obiettivi di razionalizzazione e di contenimento della spesa perseguiti finora;

Considerato che, per quanto attiene la figura del Presidente del CdA si è già pronunciata la Giunta regionale con Generalità n. 1813 del 02.10.2018, individuando nel dott. Raffaele Fantelli il *curriculum* che maggiormente corrisponde alle necessità di gestione ed amministrazione della Società di cui trattasi;

Considerato che, ai fini della presentazione della candidatura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della LR 75/78, trova applicazione la procedura presso la Giunta per le nomine del Consiglio regionale che, nella seduta tenutasi in data 04.10.2018, ha espresso parere favorevole sulla designazione del dott. Raffaele Fantelli, come da nota prot. 12099 del 04.10.2018;

Visto l'articolo 2383 codice civile e l'articolo 26, comma 12, dello Statuto, ai sensi dei quali gli amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica;

Atteso quindi che il Presidente della Regione, d'intesa con l'Assessore alle finanze e patrimonio, ritiene di designare alla carica di Presidente del CdA il dott. Raffaele Fantelli che rivestirà la medesima per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31.12.2020;

Visto l'articolo 28, comma 1, dello Statuto, ai sensi del quale il Consiglio di Amministrazione, ove costituito, nomina al suo interno il Presidente, se questo non viene nominato dall'Assemblea, al quale può attribuire deleghe previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci;

Preso atto che, per quanto riguarda gli altri due Consiglieri di designazione regionale, sono stati individuati i seguenti nominativi:

- Cristiana Gallizia
- Ferruccio Anzit;

Atteso che i Consiglieri designati hanno presentato il *curriculum vitae* e la documentazione prescritta;

Ritenuto quindi di designare alla carica di Consiglieri i nominativi di Cristiana Gallizia e Ferruccio Anzit che rivestiranno la medesima per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31/12/2020;

Visto l'articolo 26, comma 7, dello Statuto, ai sensi del quale, oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 codice civile e dei casi previsti da specifiche disposizioni normative e dei provvedimenti di attuazione tempo per tempo vigenti, non può essere nominato amministratore colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) e) ed f) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 55/1990 e nelle altre ipotesi previste dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Visto l'articolo 26, comma 9, dello Statuto, ai sensi del quale costituisce causa ostativa alla nomina anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'art. 444, comma 2, del Codice di procedura penale;

Visto l'art. 2390 codice civile sul divieto di concorrenza;

Visto il TU 175/2016 citato, in particolare l'articolo 11, comma 8, ai sensi del quale << *Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti* >>;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

Visto l’articolo 26, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale gli Amministratori sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi;

Visto il divieto di cumulo degli incarichi di cui all’art. 13 della LR 10/2012;

Richiamato il divieto di attribuire incarichi a soggetti in quiescenza di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 recante *“Regolamento relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’ex articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”*;

Richiamata l’osservanza delle disposizioni in materia di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, di cui alla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, recante *“Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, secondo comma, dello Statuto.”*;

Viste le disposizioni in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi ed incarichi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

Richiamata l’osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e cause ostative alla nomina di cui alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, recante *“Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici”*;

Considerato che, ai sensi dell’art 15 comma 1, lettera e) dello Statuto della Società, è riservata alla competenza dell’assemblea ordinaria la determinazione del compenso degli Amministratori;

Visto l’articolo 30 dello Statuto della Società, secondo il quale ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso e il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, nei limiti delle deliberazioni assunte dall’assemblea dei soci, nel rispetto delle disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi, anche regionali, vigenti in materia di tetti retributivi massimi e di pubblicità e trasparenza;

Visto l’articolo 39, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13, recante *“Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003”*, secondo il quale il compenso degli amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione, è calcolato in modo tale che non superi il trattamento economico onnicomprensivo del Presidente della Regione che ammonta ad € 150.360,00 lordi annui;

Visto l’articolo 11, comma 6, del TU 175/2016, il quale, stabilisce che, *« con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze [...] »*, ancora non emanato, *« [...] per le società a controllo pubblico [saranno] definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia [sarà] determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società [dovranno] fare riferimento, secondo criteri*

oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, [...] che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. [...] fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto [...] >>;

Visto l'articolo 11, comma 7, del TU 175/2016, ai sensi del quale, fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del DL 95/2012 secondo cui << il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori [...], ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 >>;

Atteso che dal bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 risulta che la Società ha sostenuto un costo per l'organo amministrativo pari ed Euro 74.074,00;

Preso atto che l'80% di tale importo è pari a Euro 59.259,20 e che tale deve considerarsi il costo annuo massimo sostenibile dalla Società per la remunerazione dell'organo amministrativo;

Ritenuto di riconoscere al Presidente del CdA a titolo di remunerazione l'importo di Euro 50.000,00, inteso quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

Ritenuto di riconoscere ai Consiglieri a titolo di remunerazione l'importo di Euro 4.500,00 ciascuno, inteso quale costo annuo massimo sostenibile dalla Società, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;

Visto l'articolo 9, comma 2, del TU, ai sensi del quale per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni;

Considerato altresì opportuno, per quanto previsto dall'articolo 28 dello Statuto, autorizzare in sede Assembleare il Consiglio di Amministrazione ad attribuire deleghe, che saranno individuate dal medesimo Cda, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'ottimizzazione e la speditezza della gestione societaria;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole del delegato a partecipare all'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, sulla determinazione della remunerazione spettante e sull'attribuzione di deleghe al Presidente da parte del CdA, nonché di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni;

Su proposta dell'Assessore alle finanze e patrimonio,

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

1. per tutte le motivazioni illustrate in premessa, di disporre che la Friuli Venezia Giulia Strade SpA sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre componenti, in considerazione della complessità gestionale che presenta l'attività della Società;
2. di designare alla carica di Presidente del CdA il dott. Raffaele Fantelli e alla carica di Consiglieri Cristiana Gallizia e Ferruccio Anzit, che rivestiranno le stesse per tre esercizi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del

- bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica che chiuderà al 31.12.2020;
3. di riconoscere al Presidente del CdA l'importo di Euro 50.000,00, e ai due Consiglieri l'importo di Euro 4.500,00 ciascuno da intendersi come costi annui massimi sostenibili dalla Società come remunerazione dell'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio debitamente documentate e oltre all'eventuale costo per la copertura assicurativa in relazione al mandato;
 4. di autorizzare l'intervento ed il voto favorevole del delegato a partecipare all'assemblea ordinaria chiamata a deliberare sul rinnovo dell'organo amministrativo, sulla determinazione della remunerazione spettante e sull'attribuzione di deleghe, che saranno individuate dal medesimo Cda, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l'ottimizzazione e la speditezza della gestione societaria;
 5. di autorizzare il medesimo delegato ad esprimersi in senso favorevole con riguardo ad eventuali iniziative di rilievo meramente formale o che vengano eventualmente suggerite per maggiore chiarezza e coerenza delle formulazioni e delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE